

CONTRIBUTI ESERCIZI DI VICINATO DI CUI ALL'ART. 29 DELLA L.R. 1/2020

FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS DOMANDE POSTE FREQUENTEMENTE

1) Come si presenta la domanda di contributo?

La domanda può essere presentata esclusivamente via PEC all'indirizzo **turismo@pec.regione.vda.it**.

Il modulo per la domanda di contributo può essere scaricato dal sito web della Regione al seguente indirizzo: https://www.regione.vda.it/asstur/agevolazionituristicoricettive/default_i.aspx

2) Bisogna pagare l'imposta di bollo?

Sì, fatta eccezione per le imprese che eventualmente siano esentate ai sensi di legge dal pagamento della predetta imposta. L'imposta di bollo deve essere pagata esclusivamente in modo virtuale attraverso la piattaforma pagoPA®. Sul modulo di domanda devono essere riportati il codice IUV - Identificativo Unico Pagamento e la causale: "*Domanda contributo art. 29 l.r. 1/2020 – anno 2022*".

3) Al contributo è applicata la ritenuta d'acconto?

Sì, al contributo eventualmente concesso è applicata, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), una ritenuta d'acconto del 4%.

4) Occorre verificare che il DURC dell'impresa beneficiaria sia regolare?

No, non viene richiesta alcuna verifica in merito alla regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria.

5) Che cosa si intende per "commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità"?

Lo svolgimento nell'esercizio di vicinato, nell'anno solare 2022, di almeno un'attività di commercio al dettaglio, prevalente o secondaria, classificata con codice ATECO (come da visura camerale):

- **47.11** (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande);
- **47.11.3** (Discount di alimentari);
- **47.11.4** (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
- **47.11.5** (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
- **47.2** (Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati);
- **47.30** (Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati);
- **47.41** (Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati);
- **47.42** (Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati);
- **47.51.2** (Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria);

- **47.52.10** (Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico - commercio al dettaglio di ferramenta - commercio al dettaglio di colori, vernici e lacche - commercio al dettaglio di vetro piano - commercio al dettaglio di articoli ed attrezzature per il “fai da te” - commercio al dettaglio di apparecchi e materiali antinfortunistici - commercio al dettaglio di articoli di coltelleria (esclusi gli articoli di posateria);
- **47.59.3** (Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione);
- **47.62.1** (Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici);
- **47.62.2** (Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio);
- **47.71.2** (Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati);
- **47.73.1** (Farmacie);
- **47.73.2** (Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- **47.74** (Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati);
- **47.75.1** (Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale);
- **47.75.20** (Erboristerie);
- **47.76** (Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati);
- **47.76.10** (Commercio al dettaglio di fiori e piante - incluso il commercio al dettaglio di semi e fertilizzanti);
- **47.78.4** (Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento);
- **47.78.6** (Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini).

6) Che cosa si intende per “esercizio di vicinato”?

La definizione di “esercizio di vicinato” è recata dall’art. 2, comma 1, lettera d), dell’allegato alla DGR 858/2022: è esercizio di vicinato quello avente superficie di vendita non superiore a 250 mq nel Comune di Aosta e a 150 mq in tutti gli altri Comuni della Valle d’Aosta.

7) Che cosa si intende per “superficie di vendita di un esercizio di vicinato”?

La definizione di “superficie di vendita di un esercizio di vicinato” è recata dall’art. 2, comma 1, lettera h), dell’allegato alla DGR 858/2022: è considerata superficie di vendita di un esercizio di vicinato l’area destinata esclusivamente alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

8) Che cosa si intende per “nuova apertura di attività” ai fini dell’ottenimento del contributo di cui all’art. 1, comma 1, della l.r. 1/2020?

La definizione di “nuova apertura di attività” è recata dall’art. 2, comma 1, lettera f), dell’allegato alla DGR 858/2022: è considerata nuova apertura di attività l’apertura ex novo di una struttura commerciale qualificabile come esercizio di vicinato, ovvero la riapertura di una struttura commerciale preesistente, qualificabile come esercizio di vicinato, che all’atto di presentazione della domanda risulti chiusa per avvenuta cessazione dell’attività da almeno 3 anni. Non è considerata nuova apertura di attività, quella che è oggetto di mero subentro, a qualsiasi titolo, da parte di un nuovo soggetto gestore.

9) Che cosa si intende per “unità lavorative annue (ULA)” ai fini dell’ottenimento del contributo di cui all’art. 1, comma 2, della l.r. 1/2020?

La definizione di “ULA” è recata recata dall’art. 2, comma 1, lettera i), dell’allegato alla DGR 858/2022: sono considerate Unità Lavorative Annue il numero di persone che, durante tutto l’esercizio, lavorano nell’impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non

hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Le ULA sono composte dai dipendenti dell'impresa, dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa, dai proprietari gestori e dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte delle ULA. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

- 10) Per la fruizione del beneficio è indicato che gli esercizi di vicinato non debbano avere dichiarato un volume di affari medio ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 120.000 nel triennio precedente quello di presentazione della domanda. Nel caso specifico, vi è un esercizio di vicinato che effettua operazioni IVA al 22% e operazioni ai sensi dell'art. 74 del DPR 633/72 per la vendita di libri. Nel caso in cui si considerino solo le operazioni IVA al 22 %, il volume d'affari sarebbe inferiore al limite di 120.000 euro medio degli ultimi 3 esercizi; diversamente tale limite verrebbe superato. Si chiede, quindi, se tale esercizio di vicinato abbia i requisiti per presentare la domanda ex art. 29 l.r. 1/2020.**

In analogia con le interpretazioni che l'Amministrazione statale e regionale ha fornito per disposizioni di aiuto simili, all'importo del volume d'affari indicato sul rigo VE50 della dichiarazione IVA dell'impresa indicata occorre sommare anche l'importo degli aggi relativi alle operazioni di cui all'art. 74 DPR 633/72. Le uniche componenti positive che possono non essere computate ai fini della determinazione dell'importo del volume d'affari medio del triennio sono quelle relative all'eventuale cessione di beni strumentali. E' da ritenere, pertanto, che l'impresa in questione NON disponga dei requisiti previsti dall'art. 29, comma 2, della l.r. 1/2020 per poter beneficiare del contributo previsto dalla stessa disposizione.

- 11) Avrei necessità di avere un chiarimento con riferimento al calcolo del fatturato medio del triennio 2019-2020-2021 utile per verificare l'accesso al contributo straordinario di cui all'oggetto. Per quanto riguarda le attività delle edicole e dei tabacchini, nelle dichiarazioni IVA non sono compresi i ricavi fissi e gli aggi derivanti dalla vendita dei giornali, delle sigarette e degli altri generi di Monopolio. Chiedo quindi, cortesemente, se per il calcolo del "volume di affari medio annuo dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), negli ultimi tre anni", io debba aggiungere, oltre al dato presente nella dichiarazione IVA, anche gli aggi e ricavi fissi non inclusi. Per quanto riguarda le edicole, che hanno solo ricavi fissi derivanti dalla cessioni dei giornali e periodici e chi, quindi, ha il volume d'affari pari a zero, chiedo se devo considerare i ricavi fissi netti di ciascun anno così come dichiarati ai fini reddituali.**

In analogia con le interpretazioni che l'Amministrazione statale e regionale ha fornito per disposizioni di aiuto simili, all'importo del volume d'affari indicato sul rigo VE50 della dichiarazione IVA dell'impresa indicata occorre sommare anche l'importo degli aggi relativi alle operazioni di cui all'art. 74 DPR 633/72. Le uniche componenti positive che possono non essere computate ai fini della determinazione dell'importo del volume d'affari medio del triennio sono quelle relative all'eventuale cessione di beni strumentali.

- 12) Nel caso di un'impresa che eserciti contestualmente, in 3 diverse unità locali, un'attività commerciale, una artigiana e una di somministrazione di alimenti e bevande, l'impresa può essere ammessa a contributo per l'esercizio di vicinato commerciale?**

Nel 2021 questa ipotesi NON era ammessa a contributo in quanto sono state considerate come beneficiarie le imprese esercenti esclusivamente attività commerciale. Nel 2022, tale ipotesi è

invece consentita a condizione che l'esercizio di vicinato svolga esclusivamente attività commerciale (come risultante da visura camerale) almeno in un settore merceologico corrispondente ad un codice ATECO, principale o secondario, ammesso a contributo e che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 29 della l.r. 1/2020 e dalla DGR 858/2022.

- 13) Nel caso di un'impresa che eserciti oltre ad un'attività commerciale ammessa a contributo in un apposito esercizio di vicinato anche altre attività in altre unità locali (ad esempio, artigiana e/o bar-ristorante), la soglia di 120.000 euro di volume d'affari medio annuo dichiarato ai fini dell'IVA negli ultimi tre esercizi e di 2,5 ULA da prendere in considerazione per poter beneficiare del contributo sono quelli complessivi dell'impresa o solamente quelli del singolo esercizio di vicinato commerciale?**

Così come chiaramente previsto dal comma 2 dell'art. 29 della l.r. 1/2020, le soglie di 120.000 euro medio annuo e di 2,5 ULA devono essere riferite esclusivamente al singolo esercizio di vicinato commerciale. Ai fini della determinazione del volume d'affari medio annuo, per ogni esercizio di vicinato, occorre far riferimento a quanto dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli anni 2019, 2020 e 2021, anche qualora l'attività nell'esercizio di vicinato beneficiario sia stata avviata solamente nell'esercizio 2020 o nell'esercizio 2021. Per quanto attiene alla soglia di 2,5 ULA, occorre far riferimento alle ULA impiegate nell'anno solare 2021 per ogni esercizio di vicinato.

- 14) Devo valutare se una cliente, che ha come attività la vendita di tabacchi, giornali e altri articoli soggetti ad IVA, può fare la richiesta per il contributo a favore degli esercizi di vicinato previsto dall'articolo 29 della legge regionale 1/2020. Per il calcolo del volume d'affari medio degli anni 2019/2020/2021 oltre al rigo VE 50 devo considerare anche gli aggi dei tabacchi e degli altri beni? Per i giornali di cui contabilizzo nei costi l'estratto conto settimanale e nei corrispettivi il totale degli acquisti con la maggiorazione fissa spettante del 23%, devo considerare solo la differenza (il margine del 23% fisso) o il corrispettivo che comprende il costo e il margine?**

In analogia con le interpretazioni che l'Amministrazione statale e regionale ha fornito per disposizioni di aiuto simili, all'importo del volume d'affari indicato sul rigo VE50 della dichiarazione IVA dell'impresa indicata occorre sommare anche l'importo degli aggi relativi alle operazioni di cui all'art. 74 DPR 633/72. Le uniche componenti positive che possono non essere computate ai fini della determinazione dell'importo del volume d'affari medio del triennio sono quelle relative all'eventuale cessione di beni strumentali.

Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio, ai fini della determinazione del superamento o meno del limite di 120.000 euro di volume d'affari medio del triennio, è necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del d.P.R. n. 600/1973, ossia al netto del prezzo corrisposto al fornitore. In altri termini bisogna considerare solo l'aggio/margine del 23%, non l'aggio più il costo.

- 15) Un'edicola, un tabacchino o una cartoleria che forniscano anche servizi di fotocopiatrice, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio (codice Ateco 82.19.09), sono ammessi a contributo?**

Nel 2021 tale ipotesi non era ammessa. Nel 2022, diversamente, per effetto di espressa deroga prevista dall'art. 5, comma 5, lettera b), dell'Allegato alla DGR 858/2022, è ammessa, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 29 della l.r. 1/2020 e dalla DGR 858/2022.